



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 14 marzo 2011

**7384/1/11
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0062 (COD)**

**CODEC 359
TRANS 65
DAPIX 14
ENFOPOL 53**

NOTA PUNTO "I/A" RIVEDUTA

del: Segretariato generale del Consiglio

al : COREPER/CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale **(prima lettura)**

- Adozione

a) della posizione del Consiglio

b) della motivazione del Consiglio

1. Il 25 marzo 2008, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto ¹, fondata sull'articolo 91, paragrafo 1 del TFUE.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha reso il suo parere il 17 settembre 2008 ².
3. Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 17 dicembre 2008 ³.

¹ Doc. 7984/08 TRANS 100 CODEC 416 - COM(2008) 151.

² GU C 77 del 31.3.2009, pag. 70.

³ Doc. 17181/08 CODEC 1819 TRANS 478.

4. In occasione della 3052^a sessione del 2 dicembre 2010, il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" è giunto ad una conclusione sull'accordo politico relativo alla direttiva in oggetto, adottando l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE come base giuridica ^{1 2}.
5. La Commissione ritiene che l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE non costituisca la base giuridica appropriata.
6. Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio:
 - di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una prossima sessione, la posizione del Consiglio in prima lettura che figura nel documento 17506/10 e la motivazione riportata nel documento 17506/10 ADD 1 REV 1, tenuto conto della posizione della Commissione;
 - di decidere di mettere a verbale di tale sessione le dichiarazioni riportate nell'addendum alla presente nota.

¹ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono da essa vincolati o soggetti alla sua applicazione.

² A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.